



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI PIACENZA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

LIGNOLA RICCARDO Presidente

ROVERO ROBERTO Relatore

BELUZZI PIERPAOLO Giudice

-
-
-
-

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 109/2016 (riunificato)

UDIENZA DEL

11/01/2018 ore 09:30

N° 22/2018

PRONUNCIATA IL:
11/01/2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL
08/02/2018

Il Segretario
MARIA ROSARIA
RAMELLO

M. Ramello





(segue) 1

pronosto dal ricorrente:

difeso da:
CAMUSSI AVV. LORENZO
VIA ROMA, 48 29121 PIACENZA PC

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 109/2016 (riunificato)

UDIENZA DEL

11/01/2018 ore 09:30

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi depositati in data 26.05.2016 e 27.07.2016, l'azienda agrituristica _____, in persona del suo titolare, impugna gli avvisi bonari di pagamento emessi da _____ per conto del Comune di Rivergaro in relazione al saldo TARES 2013 per Euro 552,00, al primo acconto TARI 2015/saldo TARI 2014 ed al secondo acconto TARI 2015 per complessivi Euro 1.634,79.

Parte ricorrente, rappresentando che i pagamenti in questione sono stati sollecitati da _____ a mezzo raccomandate A/R pervenute in data 8.01.2016 con riferimento al saldo TARES 2013 ed in data 2.03.2016 con riferimento a TARI 2014/2015, chiede l'annullamento della pretesa impositiva lamentando il fatto che IREN abbia inquadrato l'attività svolta dall'azienda agrituristica, ai fini del calcolo della tassa sui rifiuti, nella categoria ristorazione/alberghiera, ricomprendendo nella superficie complessiva ripresa a tassazione aree dei fabbricati aziendali utilizzate a fini agricoli e non agrituristici.

_____ si costituisce in entrambi i giudizi di impugnazione, rispettivamente in data 14.07.2016 ed in data 28.09.2016, in via preliminare eccependo l'inammissibilità dei ricorsi in quanto tardivamente promossi.

Nel merito _____ ritiene di aver fatto corretta applicazione della categoria tariffaria più affine all'attività effettivamente svolta dalla ricorrente, considerando ai fini impositivi solo i locali aziendali concretamente adibiti ad attività di ristorazione ed alberghiera.

In data 13.10.2016 la Commissione respinge l'istanza di sospensione dell'avviso di pagamento relativo al saldo TARES 2013.

Con successive memorie illustrative le parti sostanzialmente ribadiscono le rispettive posizioni.

All'udienza di trattazione del 11.01.2018 la Commissione dispone la riunione dei ricorsi e le parti insistono come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dei ricorsi sollevata dalla difesa di

Gli avvisi bonari di pagamento de quibus costituiscono infatti provvedimenti sui generis i quali, pur contenendo la manifestazione impositiva, esulano dagli atti individuati dall'art. 19 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546 e come tali non obbligano il contribuente a contestare l'imposta (Cassazione 16952/2015; Cassazione 10987/2011; Cassazione 15946/2010).

La ricorrente ha quindi validamente esercitato il diritto di contestare la pretesa impositiva portata dagli avvisi summenzionati a seguito dei relativi solleciti di pagamento da ultimo inoltrati da IREN, solleciti che difatti (a differenza degli avvisi a monte) correttamente riportano la possibilità di promuovere ricorso avanti alla competente Commissione Tributaria Provinciale.

Nel merito i ricorsi riuniti debbono invece essere respinti.

Ai sensi dell'art. 14 comma 3 DL 201/2011 (istitutivo della TARES) e dell'art. 1 comma 641 legge 147/2013 (istitutiva della TARI), sono soggetti al tributo tutti i locali e le aree scoperte non pertinenziali di locali tassabili, a qualsiasi uso destinate purché suscettibili di produrre rifiuti.

Nella fattispecie la superficie aziendale suscettibile di produrre rifiuti in quanto adibita ad attività agrituristica è stata consensualmente determinata in mq. 411, in forza di un accordo siglato in data 7 settembre 2009 fra la ricorrente ed il precedente concessionario; in assenza di comunicazioni di variazione da parte dell'azienda, detta superficie è stata pedissequa ripresa da

Non sussistendo una categoria tariffaria ad hoc per gli esercizi agrituristici, il concessionario ha correttamente applicato l'imposta facendo analogico riferimento alla categoria più affine (Alberghi con ristorante), al contempo accordando - a titolo di correttivo in considerazione delle peculiarità proprie della azienda ricorrente, uno

sconto nella misura massima (30%) consentita dal Regolamento per le annualità in contestazione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione respinge i ricorsi riuniti e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 600, oltre accessori.

Così deciso in Piacenza in data 11 gennaio 2018.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

